



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

Cuneo, Il 22 LUG. 2026

Prot. n. 3253/26

Ill.mo
PROCURATORE della
Repubblica Tribunale di
Cuneo
Dott. Onelio DODERO

Chiarissimo Procuratore,

si verifica sempre più spesso, a quanto appreso da numerosi colleghi, che le forze dell'ordine, all'atto di nominare il difensore d'ufficio rilascino, al prevenuto, oltre i normali contatti telefonici di ufficio e l'email, anche il Cellulare, che - salvo diversa indicazione o salvo che non sia l'unico numero - i colleghi forniscono all'atto dell'iscrizione nelle liste di ufficio al fine della reperibilità.

Tali numeri dovrebbero essere riservati, salvo come detto, che rappresentino l'unico contatto fornito, alla immediata reperibilità da parte delle FFOO e della Magistratura.

Fornire all'indagato il numero di cellulare comporta non pochi disagi per l'avvocato che viene contattato a tutte le ore del giorno e della notte anche attraverso l'uso dei noti programmi di messaggistica a causa anche dello scarso senso di opportunità e di educazione che purtroppo oggi giorno impera.

La ringrazio per l'opera di sensibilizzazione che sul punto vorrà fare.

Con viva cordialità.

IL PRESIDENTE
Avv. Al. Sandro FERRERO
[Firma] Avv. A. Ferrero

PROCURA REPUBBLICA
CUNEO

22 LUG 2026



PROT. N. 2506.V

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Al Signor
Questore

Al Signor
Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri

Al Signor
Comandante provinciale della Guardia di Finanza

Al Signor Comandante della Polizia Locale

Cuneo

Al Signor
Direttore della Casa Circondariale
Cuneo

Al Signor
Direttore della Casa di Reclusione
Saluzzo

Oggetto: numero utenza mobile del difensore; richiesta di non comunicarla all'assistito

Nell'allegare quanto qui trasmesso dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, annoto quel che segue.

Il Presidente del COA cuneese segnala che il personale di polizia giudiziaria, al momento della redazione del verbale di cui all'art.161 c.p.p. e, in particolare, quando procedono alla nomina del difensore di ufficio, spesso forniscono il numero dell'utenza mobile del Legale. Rilevo che si tratta di una prassi non corretta, posto che gli Avvocati, al momento della iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio, forniscono oltre all'indirizzo, all'utenza telefonica dell'ufficio e alla casella di posta elettronica, anche il numero dell'utenza mobile, esclusivamente al fine di consentire al personale di polizia giudiziaria l'immediata reperibilità, nel caso di interventi che non consentano di prendere contatto con l'utenza fissa dello Studio Legale.

Il numero del telefono cellulare del difensore di ufficio deve essere utilizzato esclusivamente dal personale della polizia giudiziaria nel caso sopra indicato e non può mai essere comunicato alla persona sottoposta all'indagine, trattandosi di un dato riservato.

Chiedo, pertanto, che il personale di polizia giudiziaria, qualora procedano alla nomina di un difensore di ufficio, si limiti a fornire all'interessato esclusivamente le generalità dell'avvocato, l'indirizzo dello Studio, l'utenza telefonica fissa dello Studio, l'indirizzo di posta elettronica del difensore.

Con richiesta della massima diffusione a tutti i Comandi e Stazioni.

Ringrazio.

Cuneo, 22 luglio 2026.

F.to

